

Codice A1404B

D.D. 26 luglio 2022, n. 1383

Accertamento della somma di Euro 1.469.832,00 sul capitolo 20370/2022 e impegno della somma di Euro 1.469.832,00 sul capitolo 149870/2022 per il contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo gennaio 2022 - febbraio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4 del decreto legge



ATTO DD 1383/A1404B/2022

DEL 26/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica

OGGETTO: Accertamento della somma di Euro 1.469.832,00 sul capitolo 20370/2022 e impegno della somma di Euro 1.469.832,00 sul capitolo 149870/2022 per il contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo gennaio 2022 - febbraio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, dell'art. 5 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in legge 4 marzo 2022 n. 18 e dell'art. 30 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022, e relativi protocolli attuativi.

Premesso che:

- con i protocolli d'intesa di cui all'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, si è stabilito di riconoscere alle farmacie e alle strutture sanitarie aderenti ai protocolli una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 7 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, così come rilevato dal Sistema Tessera Sanitaria (TS);

- l'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 165 del 19 novembre 2021, ha previsto, tra l'altro, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare, prot. n. 35309-04 del 4 agosto 2021, della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute;

- in particolare, è stato riconosciuto alle farmacie e alle strutture sanitarie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 15 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a

favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base delle informazioni rilevabili del TS;

- dalle risultanze del sistema TS sono emersi i dati dei tamponi antigenici e tali dati sono stati oggetto di verifica, per quanto di rispettiva competenza, da parte delle singole Regioni e Province Autonome;

- l'art. 5 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito nella legge n. 18 del 4 marzo 2022, al fine di assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 nelle farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti ai protocolli, ha autorizzato la spesa di 92.505.000 euro, per l'anno 2022, a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, demandando allo stesso Commissario il trasferimento delle suddette risorse alle Regioni e alle province autonome, sulla base dei dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria in relazione ai test somministrati;

- l'art. 30 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico), ha esteso la predetta attività di tracciamento anche alle scuole primarie, integrando la dotazione complessiva a favore del Commissario straordinario di ulteriori 19,2 milioni di euro;

Preso atto che:

- con nota n. 1000944 del 03/05/2022, la Struttura di Supporto Commissariale per l'emergenza Covid-19 "Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia" ha comunicato alle Regioni e alle Province Autonome gli importi spettanti a valere sugli anzidetti fondi statali, con riferimento ai dati del periodo gennaio-febbraio 2022, assegnando alla Regione Piemonte la somma di euro 1.469.832,00, come da tabelle allegate alla medesima nota;

- in particolare, da tali tabelle si è potuto evincere che alla Regione Piemonte è stata attribuita per tale periodo la somma di euro 1.276.707,00 per le farmacie e le strutture sanitarie, di cui, in particolare, euro 1.275.021,00 per le farmacie (1.133.706,00 a titolo di rimborso per i tamponi a favore dei minori e euro 141.315,00 per i tamponi a favore dei soggetti esentati dalla vaccinazione), nonché, per il medesimo periodo, la somma di 193.125,00 euro per le farmacie, a titolo di rimborso per i tamponi effettuati per l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica;

- la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 24-5247 del 21 giugno 2022, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di risorse statali dirette al monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 1/2022";

tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;

viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni;

vista la citata DGR n. 24-5247 del 21 giugno 2022 di variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, con la quale sono state iscritte le somme sui capitoli di bilancio;

vista la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022, “Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024”;

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

dato atto che la somma è stata incassata con provvisorio di entrata n. 18996 del 1° giugno 2022;

ritenuto, pertanto, necessario procedere all’accertamento della somma di Euro 1.469.832,00 sul capitolo 20370/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, codice versante 304753 Tesoreria dello Stato, e al contestuale impegno della somma di Euro 1.469.832,00 sul capitolo 149870/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo gennaio 2022 - febbraio 2022, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell’art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, dell’art. 5 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in legge 4 marzo 2022 n. 18, e dell’art. 30 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022, e relativi protocolli attuativi;

ritenuto, in particolare, necessario procedere all’assegnazione a favore delle Aziende Sanitarie Locali della somma di euro 1.467.705,00 sul capitolo 149870/2022, come indicato nell’Allegato 1 parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie nel periodo gennaio 2022-febbraio 2022, ai sensi dell’art. 5 del DL 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell’art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, dell’art. 5 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in legge 4 marzo 2022 n. 18, e dell’art. 30 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022, e relativi protocolli attuativi

considerato, infine, che della residua somma di euro 2127,00 la parte corrispondente a euro 1686,00 verrà assegnata, attraverso successivo atto della Direzione Sanità e Welfare, alle strutture sanitarie destinatarie ai sensi dell’art. 5 del DL 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell’art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, dell’art. 5 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in legge 4 marzo 2022 n. 18, e dell’art. 30 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022; e relativi protocolli attuativi;

dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DL n. 105/ 2021, convertito in L. n. 126/2021;
- DL n. 127/ 2021, convertito in L. n. 165/2021;
- DL n. 1/ 2022, convertito in L. n. 18/2022;
- DL n. 4/ 2022, convertito in L. n. 25/2022;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- L.R. n. 6 del 29 aprile 2022;
- D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022;
- D.G.R. n. 54-5048 del 13 maggio 2022;
- DGR n. 24-5247 del 21 giugno 2022;

DETERMINA

di accertare, per le motivazione espresse in premessa, la somma di € 1.469.832,00 sul cap. 20370/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - cod. versante 304753 – Tesoreria dello Stato, provvisorio d'incasso n. 18996 del 1° giugno 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la somma di € 1.467.705,00 sul cap. 149870/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore delle Aziende Sanitarie Locali, come risulta dall'Allegato 1, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, nelle farmacie ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, dell'art. 5 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in legge 4 marzo 2022 n. 18, e dell'art. 30 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022, e relativi protocolli attuativi;

di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la residua somma di € 2127,00 sul capitolo n. 149870/2022, di cui € 1686,00 verranno assegnati attraverso successivo atto della Direzione Sanità e Welfare, alle strutture sanitarie destinatarie, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, per i test antigenici rapidi ivi eseguiti ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, dell'art. 5 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in legge 4 marzo 2022 n. 18, e dell'art. 30 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022, e

relativi protocolli attuativi.

La transazione elementare dei succitati impegni è rappresentata nell'Allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica)
Firmato digitalmente da Laura Poggi

Allegato

ALLEGATO 1

	Rimborsi Tamponi >= 12 e < 18	** Rimborsi Tamponi Esenti	Rimborsi Tamponi Studenti	Somma Rimborsi
203 - TO3	€ 172.060,00	€ 26.025,00	€ 27.555,00	€ 225.640,00
204 - TO4	€ 157.598,00	€ 22.815,00	€ 31.665,00	€ 212.078,00
205 - TO5	€ 87.402,00	€ 7.755,00	€ 15.585,00	€ 110.742,00
206 - VC	€ 36.414,00	€ 1.920,00	€ 7.425,00	€ 45.759,00
207 - BI	€ 60.445,00	€ 8.385,00	€ 3.645,00	€ 72.475,00
208 - NO	€ 74.928,00	€ 7.815,00	€ 9.375,00	€ 92.118,00
209 - VCO	€ 45.535,00	€ 4.065,00	€ 3.420,00	€ 53.020,00
210 - CN1	€ 104.853,00	€ 5.940,00	€ 16.110,00	€ 126.903,00
211 - CN2	€ 43.883,00	€ 4.800,00	€ 6.525,00	€ 55.208,00
212 - AT	€ 43.953,00	€ 5.505,00	€ 7.260,00	€ 56.718,00
213 - AL	€ 91.399,00	€ 9.060,00	€ 13.275,00	€ 113.734,00
301 - ASL - Citta di Torino	€ 214.795,00	€ 37.230,00	€ 51.285,00	€ 303.310,00
TOTALE	€ 1.133.265,00	€ 141.315,00	€ 193.125,00	€ 1.467.705,00

